

OGGETTO: abrogazione del Decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938 n. 153 recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale. Nota esplicativa.

Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione Generale del 13 marzo 2008 prot. n. 4792 relativa all'argomento in oggetto indicato, si comunica quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 e del D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 – quest'ultimo entrato in vigore a decorrere dal primo gennaio 2008 -, non risultano più espressamente annoverate tra le competenze di questa Direzione Generale quelle riguardanti il rilascio dei nulla osta per l'esercizio delle attività teatrali di cui al decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153 (e precisamente del nulla-osta di agibilità esercizio attività teatrale e/o musicale per Compagnie dilettantistica a tempo indeterminato; del nulla-osta di agibilità per esercizio di attività-Compagnie Teatrali e /o musicali professionistiche a tempo determinato; del nulla-osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia).

Ciò stante, in considerazione dell'intervenuta abrogazione del D.C.G. 14 febbraio 1938 n. 153, questa Direzione Generale non provvederà più al rilascio dei suddetti provvedimenti autorizzativi.

Al riguardo, per motivi meramente organizzativi, connessi alla constatata necessità di rendere pienamente conoscibile ai soggetti interessati la suddetta determinazione, questa Direzione, con la

sopra citata nota del 13 marzo 2008, ha individuato la data del primo aprile 2008 come termine a partire dal quale non saranno più rilasciati i nulla osta in argomento.

In proposito, appare opportuno segnalare, con riferimento alle istanze prodotte dagli interessati a decorrere dal primo gennaio 2008 e per le quali non sia ancora intervenuto il nulla-osta alla data del primo aprile 2008, che per le stesse troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt.li 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., solo in presenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge.

In tal senso, si evidenzia che la abrogazione del D.C.G. n. 153/1938 in oggetto non pregiudica, infatti, l'osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e s.m.i.; di cui agli artt.li 68 e seguenti del Titolo III Capo I del T.U. leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e dell'art. 19, comma 1, n. 9 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616; ed in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 2188 del codice civile e del decreto legislativo 29 dicembre 1993, n. 580.

Si rinnova, pertanto, l'invito, già rivolto con nota del 13 marzo 2008 prot. n. 4792, a tener conto delle suddette determinazioni nell'esercizio delle relative funzioni e a voler, per quanto di rispettiva competenza, dare ampia e diffusa comunicazione delle stesse agli operatori di settore.

La presente nota esplicativa sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questa Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Nastasi)